



STATUTO

"L'ORIZZONTE" Associazione di promozione sociale (APS)

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata "L'ORIZZONTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", di seguito anche solo "Associazione".

2. L'associazione aderisce alla rete associativa Centro Nazionale Sportivo Libertas APS, procedendo annualmente all'affiliazione.

3. L'associazione di promozione sociale ha la sede legale in Via Ferrigno n. 7- Località Passiano nel Comune di Cava de' Tirreni in provincia di Salerno. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale e ricreativo prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 :

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-

ciale con finalità educativa , ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- promozione ed organizzazione di iniziative culturali ed enogastronomiche, attività di conservazione, fruizione e valorizzazione di beni e del patrimonio di valore storico ed artistico, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

-organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- In particolare, per perseguire le proprie finalità, l'Associazione intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

1. promozione e organizzazione di iniziative culturali ed enogastronomiche, nonché di manifestazioni sportive, teatrali, artistiche e musicali, gestione di impianti sportivi.

2. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

ART. 3 (Associati)

1. Sono associati tutte le persone fisiche e/o gli enti giuridici che condividono le finalità dell'associazione.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche.

5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6. La qualifica di associato si perde per: recesso con effetto allo scadere dell'anno; mancato pagamento della quota sociale; decesso; esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

7. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

8. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e alle sue attività. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;

- esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi sul libro soci;

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;

- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto; gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- rispettare lo statuto e i regolamenti del Centro Nazionale Sportivo Libertas A.P.S.;

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'associazione di promozione sociale svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii..

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

5. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali: - l'Assemblea degli associati; il Consiglio direttivo; il Presidente; l'Organo di Controllo.

ART. 7 (Assemblea degli associati)



L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire

all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul libro degli associati.

1. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta, sino ad un massimo di 3 associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

3. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica.

4. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

5. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

6. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

8. L'Assemblea ordinaria: -elege tra gli associati il Presidente dell'Associazione;

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio e l'Organo di controllo, ove previsto e quando obbligatorio in base alle disposizioni di legge vigenti;

- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;

- approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;

- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.L'Assemblea straordinaria: delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione; delibera lo scioglimento dell'associazione.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1.Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente e il Vice-Presidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

2.Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine

del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

4. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

5. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

6. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- nomina il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;

- Procede annualmente alla procedura di affiliazione dell'Associazione al Centro Nazionale Sportivo Libertas A.P.S..

7. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea. Il Vicepresidente è individuato dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, eletti dall'Assemblea.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per: scadenza del mandato; dimissioni volontarie; revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

3. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

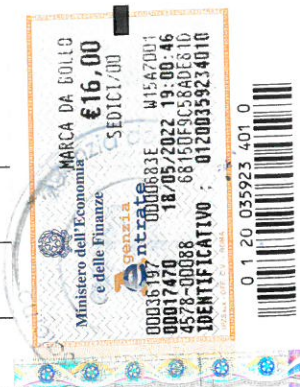
1. Il segretario è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività amministrative e gli compete:

la redazione e sottoscrizione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

la cura della tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

2. Il tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Svolge attività contabili e di cassa e gli compete:

la cura della corretta tenuta delle scritture contabili; l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari; la predisposizione del bilancio preventivo (se necessario) e



consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

1.L'Organo di controllo è nominato, in via monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2.L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

3.L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

4.L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione . Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 (Revisione legale dei conti)

1.Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito: da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione; da eventuali fondi di riserva .

2. L'associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

quote associative e contributi degli associati; eredità, donazioni e legati;

contributi pubblici e privati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; rendite patrimoniali; raccolta

fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;

ART. 14 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

3. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale

ART. 15 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

il libro degli associati; il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;

il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali. Il registro dei volontari.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

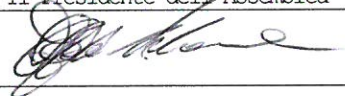
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente statuto è approvato dall'assemblea dei soci in data 18/05/2022

Il Presidente dell'Assemblea



Il Segretario dell'Assemblea

[Signature]

Seguono le firme dei soci presenti:

Angelo Vittorio

Giuseppe Berto

Siani Vincenzo

Stefano Felice

[Signature]

Mario Corona

Roberto Salvi

[Signature]

Bruno Amato



AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO Ufficio Territoriale di Salerno

Eseguita Registrazione Serie III

Al n. 1378 del 200,00
per l'importo di € 200,00
Salerno, il 20 MAG. 2022

IL RESPONSABILE
SPORTELLO COSTA D'AMALFI
Funzionario Tributario
Pietro Biamonte

ARICELLA CARMELA
FUNZIONARIO

[Signature]

